



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

INDICE DELLA PROCEDURA

pagg.

1. PREMESSA E SCOPO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
4. MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA	4
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
8. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	8
9. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE	8
10. SANZIONI DISCIPLINARI	9
11. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE	10
12. ALLEGATI	10



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

1. PREMESSA E SCOPO

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche il “**Decreto Whistleblowing**”), che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. *Whistleblowers*).

Bovo s.p.a. (in seguito “**Bovo**”) rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing. Pertanto, Bovo ha adottato la presente procedura (in seguito “**Procedura Whistleblowing**”) al fine di disciplinare specificamente il **canale di segnalazione interno** con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- procedimento di gestione della segnalazione;
- soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura Whistleblowing si intende per:

Canale Interno	Canale interno adottato da Bovo per il ricevimento delle Segnalazioni (come <i>infra</i> definite) e per la loro gestione, come descritto al par.4 della presente procedura.
Contesto Lavorativo	Contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del Decreto Whistleblowing (<i>i.e.</i> : lavoro dipendente, lavoro autonomo, collaborazione, servizi di consulenza, attività di volontariato, tirocinio, nonché rapporti di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).
Destinatari	Personale dipendente di Bovo, sia esso a tempo determinato o indeterminato, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione o d'affari con Bovo, ivi compresi stagisti, consulenti o fornitori, anche prima che il rapporto giuridico con Bovo sia iniziato ovvero successivamente alla sua cessazione.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata.
Gestore delle Segnalazioni	Soggetto preposto da Bovo alla ricezione, gestione e archiviazione delle Segnalazioni Interne, imparziale ed indipendente. Bovo ha incaricato della gestione delle Segnalazioni il proprio Organismo di Vigilanza di cui al Modello Organizzativo 231, coadiuvato dallo Studio di consulenza Pirola Pennuto Zei&Associati.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

Segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalato	Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella Divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni (come <i>infra</i> definite), compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Bovo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Segnalazione Esterna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Segnalazione Interna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale Interno di Bovo di cui al par. 4 della presente procedura, da parte di un Segnalante che renda nota la propria identità esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, obbligato a garantirne la riservatezza.
Segnalazione non rilevante	Qualsiasi comunicazione ricevuta da Bovo per il tramite del Canale Interno, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono Violazioni e indicati nel successivo par. 3. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute da Bovo che, a causa della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche.
Violazione/i	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Bovo e che consistono nelle condotte di cui al par. 3 della presente procedura.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Procedura Whistleblowing si applica alle Segnalazioni Interne di Violazioni di disposizioni normative – nazionali o dell'Unione Europea – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Bovo, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio Contesto Lavorativo, e che **attengono alle seguenti aree** elencate nell'Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte I. In particolare:

- Appalti pubblici;
- Salute pubblica;
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Sicurezza e conformità dei prodotti;
- Sicurezza dei trasporti;
- Tutela dell'ambiente;
- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

- Protezione dei consumatori;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es., frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita connessa alle spese dell'Unione);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea (ad es. abuso di posizione dominante su un determinato mercato; violazione del principio di tutela della libera concorrenza).

Inoltre, Bovo ha adottato un Modello Organizzativo 231. Pertanto, possono costituire **oggetto di Segnalazione Interna anche**:

- Comportamenti o situazioni contrari al **Modello Organizzativo di Bovo**, nonché a regolamenti, direttive, policy o procedure interne adottate da Bovo e rilevanti in relazione del Modello Organizzativo di Bovo;
- Comportamenti o situazioni idonei a configurare un **reato presupposto ex d.lgs. 231/2001**.

La Procedura Whistleblowing **non si applica**:

- alle Segnalazioni Interne relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (i.e. servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)¹;
- alle Segnalazioni Interne in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Pertanto, è da considerarsi **Segnalazione non rilevante** una segnalazione:
 - avente ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi
 - aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose
 - fondate su meri sospetti inerenti fatti personali non costituenti illecito

4. MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA

Bovo ha implementato un Canale Interno di tipo informatico al fine di permettere alle persone interessate di inviare le Segnalazioni Interne nel pieno rispetto dei requisiti di integrità e riservatezza.

Pertanto, il Segnalante può effettuare la Segnalazione Interna avvalendosi del Canale Interno informatico adottato da Bovo e accessibile dal sito web di Bovo <https://www.bovo-bags.com/>, sezione Whistleblowing.

Il Canale Interno di Bovo è realizzato tramite la piattaforma on-line Whistlelink, piattaforma whistleblowing sicura e di facile utilizzo che soddisfa la Direttiva UE e il Decreto sul whistleblowing. La Società fornitrice del software è stata valutata e scelta da Bovo in quanto presentante tutte le garanzie e i requisiti necessari ed opportuni per la fornitura del Canale Interno.

La società fornitrice del Canale Interno, in ogni caso, non ha alcun accesso e/o visibilità al contenuto delle Segnalazioni Interne presentate per il tramite del Canale Interno informatico. Accesso e visibilità al contenuto delle Segnalazione Interna è riservato al Gestore della Segnalazione e ai soggetti da questo individuati per la gestione della Segnalazione Interna, nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza del contenuto della Segnalazione Interna.

¹ Ad es., gli artt. 52-bis e 52-ter del Testo unico bancario, che contengono disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario; gli articoli 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e 4-duodecimes "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza" introdotti nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettagliate sulla protezione dei Segnalanti.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

Il Canale Interno permette al Segnalante di **scegliere** se effettuare una Segnalazione Interna:

- a) **in forma scritta**: il Segnalante verrà guidato dal sistema informatico nella corretta compilazione della Segnalazione Interna, ricevendo indicazioni per ogni passaggio in merito ai dati e alle informazioni necessarie per poter inoltrare la Segnalazione Interna;
- b) **in forma orale**, il Canale Interno informatico di Bovo permette al Segnalante di registrare un messaggio vocale contenente la Segnalazione Interna; anche in tal caso il Segnalante verrà guidato dal sistema informatico nella compilazione della Segnalazione Interna orale.



ATTENZIONE: al termine della procedura di presentazione della Segnalazione Interna tramite il Canale Interno, la piattaforma informatica fornirà al Segnalante **due codici univoci** che **dovranno essere salvati dal Segnalante** – ad esclusiva cura ed attenzione del Segnalante stesso – in quanto unici e fondamentali per l'accesso da parte del Segnalante alla Segnalazione Interna presentata e per poter comunicare con il Gestore della Segnalazione in relazione alla Segnalazione Interna.

Su richiesta del Segnalante, può essere fissato un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione.

I dati personali presenti nelle Segnalazioni saranno trattati da Bovo (quale Titolare del Trattamento dei dati personali ex Reg. UE 2016/679) nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui, all'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali del Segnalante, allegata *sub* Allegato 1 alla presente Procedura Whistleblowing.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione Interna deve essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata (*i.e.* scritta o orale) circostanziata e fondata, in modo da consentire al Gestore delle Segnalazioni di effettuare gli accertamenti e approfondimenti opportuni, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, così da poter al meglio valutare l'adozione delle dovute misure preventive e/o riparatorie. Pertanto, il Segnalante **deve consentire la propria identificazione**, indicando almeno un recapito ove è possibile contattarlo (ad esempio: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono).

→ **Segnalazioni anonime:**

A discrezione di Bovo e in considerazione della gravità della Violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili, verranno prese in considerazione anche Segnalazioni anonime, **purché adeguatamente circostanziate e dettagliate**.

Quanto al **contenuto**, è necessario che Segnalazione Interna riporti:

- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità del Segnalato o, in ogni caso, dei soggetti che hanno commesso la Violazione;
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione Interna;
- circostanza di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all'oggetto della Segnalazione Interna;
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della Segnalazione Interna;
- l'indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- in allegato, ogni opportuna documentazione a sostegno della Segnalazione Interna.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

6. TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Invio al Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione Interna	Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione.
Riscontro alla Segnalazione	Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. In mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione Interna.
Riscontro alla richiesta del Segnalante di fissare un incontro diretto	Entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.
Fissazione del giorno dell'incontro diretto	entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.

7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni Interne è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione;
- e) archiviazione e conservazione.

7.1. Ricezione della Segnalazione e registrazione

La gestione del Canale Interno è affidata al Gestore delle Segnalazioni, soggetto dotato della necessaria autonomia, indipendenza e competenza per la gestione delle Segnalazioni Interne.

A seguito della ricezione della Segnalazione Interna:

- o la piattaforma on-line del Canale Interno provvede automaticamente alla registrazione della Segnalazione Interna con attribuzione di un codice univoco progressivo e memorizzazione di data e ora di ricezione;
- o la piattaforma on-line del Canale Interno provvede automaticamente ad informare, tramite notifica elettronica, il Gestore della Segnalazione della ricezione della Segnalazione Interna;
- o se strettamente necessario ai fini della gestione della Segnalazione Interna e ove non già precisato nella Segnalazione Interna, il Gestore della Segnalazione provvede alla corretta identificazione del Segnalante, con richiesta, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della Segnalazione;
- o il Gestore della Segnalazione provvede al rilascio al Segnalante, all'interno della piattaforma on-line del Canale Interno, della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- o il Gestore della Segnalazione provvede all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del Segnalante.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023



ATTENZIONE – ipotesi di conflitto di interessi del Gestore della Segnalazione: Bovo ha incaricato della gestione delle Segnalazioni il proprio Organismo di Vigilanza di cui al Modello Organizzativo 231. Qualora il segnalante ritenesse che l'Organismo di Vigilanza nel suo insieme ovvero un componente dello stesso coincida con il Soggetto segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, può indicare tale circostanza all'interno del Modulo di Segnalazione. La Segnalazione verrà quindi integralmente gestita dal Consiglio di Amministrazione di Bovo.

Resta ferma, in caso di conflitto di interessi, la facoltà riconosciuta dalla normativa applicabile al Segnalante di effettuare una Segnalazione Esterna.

7.2. Valutazione preliminare

Il Gestore della Segnalazione effettua una valutazione preliminare sui contenuti della Segnalazione Interna ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al Segnalato;
- verificare se la Segnalazione Interna rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura Whistleblowing;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al Segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione Interna, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantirne la riservatezza;
- identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Segnalazione Interna verrà considerata inammissibile qualora ne sia accertata da parte del Gestore della Segnalazione:

- la manifesta inidoneità della Violazione oggetto della Segnalazione Interna a ledere l'integrità di Bovo;
- la manifesta incompetenza di Bovo sulle questioni oggetto della Segnalazione Interna;
- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a consentire accertamenti;
- l'accertato contenuto generico della Segnalazione Interna tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, ovvero la segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- la mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del Segnalante, i fatti oggetto di Segnalazione Interna, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna sia ritenuta **inammissibile** o, comunque, **manifestamente infondata**, il Gestore della Segnalazione procede all'archiviazione di tale Segnalazione Interna, dandone comunicazione al Segnalante e al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna risulti non manifestamente infondata, il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente ad avviare le successive fasi di accertamento di cui ai successivi par. 7.3, 7.4 e 7.5.

7.3. Istruttoria

Qualora la Segnalazione Interna sia stata ritenuta ammissibile, il Gestore della Segnalazione avvia l'attività istruttoria e di accertamento, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza e riservatezza. Ogni persona coinvolta negli accertamenti è informata – una volta completata l'istruttoria – in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico ed è posta nelle condizioni di poter replicare alle stesse, il tutto nel pieno rispetto della riservatezza del Segnalante.

Verranno quindi svolte delle verifiche mirate sulla Segnalazione Interna, anche tramite richiesta di informazioni integrative al Segnalante.

Qualora l'identità del Segnalante costituisse elemento essenziale per la difesa del Segnalato, il Gestore della Segnalazione non potrà rivelare a quest'ultimo l'identità del Segnalante se non previo espresso consenso scritto del Segnalante, il quale avrà tuttavia il diritto di negarlo.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

Nel corso delle verifiche, il Gestore della Segnalazione può avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio di riservatezza circa l'identità del Segnalante.

7.4. Trasmissione

Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti **la mancanza di buona fede da parte del Segnalante**, ne è data immediata comunicazione all'organo amministrativo per valutare l'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie a carico del Segnalante (par.10) e la Segnalazione Interna è archiviata.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione Interna, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'organo amministrativo di Bovo l'adozione di azioni sanzionatorie e/o la predisposizione di azioni correttive.

L'organo amministrativo valuta, inoltre, l'adozione di azioni a tutela di Bovo, anche in sede giudiziaria.

In caso di trasmissione della relazione riepilogativa all'organo amministrativo, il Gestore della Segnalazione comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione Interna, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e di altri soggetti la cui identità deve essere tutelata nel rispetto della normativa applicabile.

7.5. Archiviazione e conservazione

La decisione in merito all'archiviazione della Segnalazione Interna è formalizzata da parte del Gestore della Segnalazione in apposito verbale riportante i motivi dell'archiviazione, verbale poi condiviso con l'organo amministrativo di Bovo.

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione devono essere conservate, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per tutto il tempo necessario a svolgere gli accertamenti di cui alla Procedura Whistleblowing e, successivamente, non oltre 5 anni a decorrere dalla data di chiusura della procedura di gestione della Segnalazione Interna.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione Esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

9. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE

9.1. La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni Interne o Esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato;
- nell'ambito del procedimento disciplinare che segue al processo di gestione della Segnalazione Interna, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione interna e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Tutti i soggetti che dovessero essere coinvolti nella gestione delle Segnalazioni Interne sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, ove applicabili, da parte di Bovo.

9.2. Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le **misure di protezione** si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione Interna, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le **tutele** previste dal decreto **non sono garantite** e al Segnalante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione Interna può comunicarlo ad ANAC.

Gli **atti ritorsivi** eventualmente assunti in ragione della Segnalazione Interna **sono nulli** e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione Interna hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

10. SANZIONI DISCIPLINARI

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del Gestore delle Segnalazioni, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative di Bovo a ciò preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

11. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Bovo promuove attività aventi ad oggetto la comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura Whistleblowing in favore del proprio personale, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo.

La Procedura Whistleblowing è portata a conoscenza delle persone interessate tramite corsi interni di formazione, il sito web di Bovo, oltre che tramite pubblicazione nella bacheca virtuale dell'area intranet dedicata al personale dell'azienda.

12. ALLEGATI

Allegato 1 - Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali del Segnalante.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche, il "GDPR") BOVO s.p.a. (di seguito anche "**Bovo**") intende fornire le informazioni riguardo al trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni interne di condotte illecite (cd. whistleblowing).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "**Titolare**") è Bovo s.p.a., con sede legale in Mirano (VE), Via Cavin di Sala, 167, contattabile al seguente indirizzo email: info@bovo-bags.com

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali saranno oggetto di trattamento sia nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali che nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali (D.Lgs. 24/2023 sul *whistleblowing*).

Le finalità per quali i dati personali verranno trattati sono:

- 1) consentire a Bovo di adempiere alla normativa in tema di *whistleblowing* e quindi di dare esecuzione ad una corretta e completa gestione delle segnalazioni;
- 2) esercitare o difendere un diritto di Bovo in sede giudiziaria o stragiudiziale, qualora si rendesse necessario;
- 3) rilevare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità;
- 4) documentare la segnalazione, a cura del gestore della segnalazione individuato e nominato da Bovo, anche per il tramite della piattaforma on-line del canale interno dedicato alle segnalazioni whistleblowing;
- 5) rilevare l'identità della persona segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione dell'addebito sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato;
- 6) documentare, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, la segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

In ragione di quanto sopra, la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali relativi alla finalità nn. 1), 3) e 4) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR). In questo caso, il conferimento dei dati è obbligatorio per l'invio della segnalazione nell'ambito della piattaforma on-line del canale interno dedicato alle segnalazioni whistleblowing, fermo restando la possibilità di procedere con la segnalazione in forma anonima.

Per quanto invece concerne il trattamento dei dati personali relativi alla finalità n. 2), la base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR).

Infine, per quanto concerne il trattamento dei dati personali relativi alle finalità nn. 5) e 6), la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso del segnalante (art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR). In questo caso, il consenso è libero e può essere revocato dal segnalante in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Sarà cura del Titolare raccogliere l'eventuale consenso nei modi previsti dalla normativa vigente.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati oggetto di trattamento vengono conservati per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in modalità tali da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché di poter ricostruire l'intero fascicolo nel caso sia richiesto. In caso di investigazioni difensive da parte del Titolare o di indagini ed attività ispettive da parte dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nonché in caso di contenziosi, il suddetto termine può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 1 del 06
dicembre 2023

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono trattati dal personale del Titolare a ciò autorizzato e istruito e, se del caso, da altri soggetti, operanti quali responsabili o incaricati del trattamento, che supportano la Società nello svolgimento di alcune attività tecniche, organizzative e di consulenza per la gestione delle segnalazioni. Inoltre, ove necessario, i dati personali possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, alle forze dell'ordine, ovvero ad altri soggetti pubblici e/o privati, legittimati a riceverli in funzione della normativa vigente.

I dati personali trattati non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con modalità prevalentemente automatizzate e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento. Per quanto riguarda gli interessati diversi dal segnalante si fa presente che l'esercizio dei diritti sopra indicati può essere limitato ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), Codice privacy, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante medesimo.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante Privacy, anche tramite un reclamo ove ritenuto necessario, per la tutela dei propri dati personali e diritti.